



IL REGIME DELLA BRANCH EXEMPTION E LE ALTRE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE

Dr Michele Muratori

Matera, 15 gennaio 2016



INDICE

- La Branch exemption
- Gli accordi preventivi
- L'interpello sui nuovi investimenti
- Novità sulla «Stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti»
- Costi Black List

IL DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE

D.Lgs 14 settembre 2015, n.147 (GU 120/2015) in vigore dal 7 ottobre 2015

In attuazione dell'art. 12 Legge delega 23/2014 che prevede l'emanazione di norme volte a ridurre le incertezze nella determinazione del reddito ed a favorire «*l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia*»

Uno dei temi centrali della delega fiscale è la revisione della disciplina impositiva riguardante le operazioni transfrontaliere.

Obiettivi:

- ✓ creare un contesto di maggior certezza, eliminando lacune dell'ordinamento interno
- ✓ ridurre gli adempimenti per le imprese e oneri amministrativi
- ✓ eliminare alcune distorsioni
- ✓ rendere più competitive le imprese italiane all'estero


Gli interventi normativi proposti sono in linea con i recenti orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia e degli sviluppi a livello europeo sull'adozione di una base imponibile consolidata.



LA BRANCH EXEMPTION IL QUADRO DI RIFERIMENTO

LA BRANCH EXEMPTION: QUADRO DI RIFERIMENTO

Le forme giuridiche di insediamento all'estero da parte di un'impresa italiana sono essenzialmente tre:



LA BRANCH EXEMPTION: QUADRO DI RIFERIMENTO

DUE IPOTESI A CONFRONTO

STABILE ORGANIZZAZIONE

- Assenza di autonomia giuridica rispetto alla casa madre;
- Non è necessario un capitale sociale (fondo dotazione solo ai fini fiscali);
- Assenza di adempimenti civilistici in fase di costituzione;
- Assenza organi gestori propri;
- Assenza obbligo redazione di un bilancio ufficiale soggetto a pubblicazione;
- Le perdite fiscali sono utilizzabili dalla casa madre;
- Reddito è attribuito direttamente alla casa madre (no dividendi).

SOCIETÀ CONTROLLATA

- Autonomia giuridica propria;
- Deve avere un proprio capitale sociale;
- Redazione di un bilancio ufficiale;
- Deve avere organi decisionali e gestionali autonomi propri;
- Rischi legati all'ipotesi di esteroinvestizione;
- Applicazione della disciplina CFC;
- L'utile confluisce alla casa madre tramite dividendi (tassati nel paese di insediamento);
- Eventuale obbligo di essere partecipata da un socio locale.

LA BRANCH EXEMPTION: QUADRO DI RIFERIMENTO

LA SCELTA ATTUALE E LA NUOVA IPOTESI

- Sino all'emanazione del Decreto internazionalizzazione, operare attraverso una stabile organizzazione non presentava particolari opportunità di risparmio fiscale nel Paese estero dove era collocata.
- Infatti, il reddito viene imputato direttamente alla casa madre italiana, tuttavia l'eventuale tassazione sia nel Paese estero sia in Italia determina una doppia imposizione attenuata dal riconoscimento di un credito per le imposte pagate all'estero da scomputare dal reddito italiano.



LA BRANCH EXEMPTION LE CARATTERISTICHE DEL REGIME

LE CARATTERISTICHE DEL REGIME

Decorrenza

- Dal 2016

Accesso

- Per opzione

Durata

- Irrevocabile

Misura

- Esclusione da tassazione in Italia del reddito prodotto dalle *branch* estere

LE CARATTERISTICHE DEL REGIME

- Il nuovo regime è opzionale e prevede la possibilità per le imprese residenti in Italia di beneficiare dell'esenzione integrale degli utili (e delle perdite) delle proprie SO estere
- Deroga al principio della *Worldwide Taxation*
- Regime alternativo all'attuale sistema di tassazione fondato sulla concorrenza del reddito prodotto all'estero e l'attenuazione della doppia imposizione attraverso il riconoscimento del credito d'imposta per le imposte assolute all'estero (art. 165 TUIR)
- Il regime è già utilizzato in altri Stati UE (Regno Unito, Francia, Paesi Bassi)
- Pertanto, per quanto concerne il reddito prodotto da SO estere di imprese residenti, l'Italia presenta un sistema di **doppio binario** in cui la *branch exemption* rileva come regime opzionale a quello del *Foreign tax credit*

LE CARATTERISTICHE DEL REGIME

Principale conseguenza del nuovo regime:

Gli effetti del nuovo regime sono del tutto innovativi:

1. Da un lato, un volta esercitata l'opzione, gli utili esteri delle stabili organizzazioni sono esclusi da tassazione e diventano quindi irrilevanti ai fini fiscali italiani;
2. Dall'altro la scelta dell'opzione comporta uno sbarramento all'utilizzo domestico delle perdite prodotte dalle SO estere

Stante la portata di tali effetti l'opzione prevede rigidi meccanismi volti ad evitare possibili arbitraggi

Introduzione dell'art. 168-ter del TUIR e decreto attuativo del Direttore dell'AdE da attuarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

LE CARATTERISTICHE DEL REGIME

Requisiti soggettivi del regime...


- Il nuovo regime è rivolto alla generalità dei soggetti residenti che esercitano un'attività d'impresa, non solo le società di capitali ma anche le società di persone le ditte individuali.
- Ne sono quindi escluse le SO in Italia di soggetti non residenti

... e Requisiti oggettivi

- Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso del soggetto italiano di una SO estera, come definita dalla normativa interna (art. 162 del TUIR)
- Possibilità di presentare istanza di interpello per conoscere il parere dell'AF circa l'esistenza (conferma) di una SO all'estero, al fine di evitare successive possibili contestazioni circa l'inesistenza della SO

LE CARATTERISTICHE DEL REGIME

1. L'opzione è **TOTALITARIA**, nel senso che deve riguardare tutte le SO estere (*all in - all out*). All'interno di un gruppo è tuttavia possibile separare le opzioni: es. alcune società optano per la *branch exemption*, altre continuano a fruire per le proprie SO del credito d'imposta



LE CARATTERISTICHE DEL REGIME

2. L'opzione è **IMMEDIATA**, nel senso che non appena la società costituisce una SO all'estero dovrà optare per l'esenzione;
3. L'opzione è **IRREVOCABILE (aspetto critico)**.

Casi da definire con decreto attuativo o in via interpretativa:

- società che detiene una o più SO all'estero e abbia optato per il regime. Poi tutte le SO sono liquidate e successivamente costituisce nuove SO. Rimane in vita la vecchia opzione o si torna al regime del foreign tax credit ?
- oppure se la società che ha liquidato le SO estere all'epoca non aveva optato e intende costituire nuove SO, è legittimata ?
- dubbi anche sugli effetti dell'irrevocabilità dell'opzione in presenza di operazioni straordinarie

LE CARATTERISTICHE DEL REGIME

Opzione e periodo transitorio

1. L'opzione è esercitata al momento della costituzione della SO, con effetto dal medesimo periodo d'imposta e può essere esercitata già dal 2016 (per i soggetti «solari»)
2. Pertanto l'opzione ha effetto al momento della costituzione della prima stabile organizzazione all'estero e tale scelta risulta vincolante per tutte le SO costituite in momenti successivi
3. Specularmente la mancata opzione al momento della costituzione della prima SO vincolerebbe l'impresa al regime del credito d'imposta (punto critico)
4. **Regime transitorio** (art. 168-ter c. 6): per le SO già esistenti l'opzione va esercitata entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore della disposizione (entro il 31.12.2018 per i soggetti solari)

LE CARATTERISTICHE DEL REGIME

Coordinamento con la disciplina delle CFC

- Per le SO situate in Paesi Black list o Paesi White list (in questo caso in presenza delle due condizioni dell'art. 167 c. 8-bis) non opera il regime della *branch exemption* ma quello di imputazione diretta (per trasparenza) in base alle regole CFC.
- Tuttavia se l'impresa residente dimostra il possesso delle esimenti ex art. 167, la SO potrà beneficiare della branch exemption (radicamento nel territorio locale; adeguato livello di tassazione; assenza di un insediamento all'estero «artificioso»);
- In assenza di esimenti non si applica l'esenzione, ma si applicherà il regime CFC con le seguenti conseguenze:
 - ❖ tassazione separata (per trasparenza) in Italia del reddito della stabile estera;
 - ❖ impossibilità di compensare le perdite della branch con gli utili della casa madre (che potranno essere solo compensate con eventuali futuri imponibili della SO);

Si tratta di una novità peggiorativa molto criticata, in quanto sarebbe stata sufficiente la semplice esclusione dal nuovo regime opzionale.

LE CARATTERISTICHE DEL REGIME

La determinazione del reddito esente (art. 168-ter c.10)

- Il reddito della SO dovrà essere indicato separatamente nella dichiarazione dei redditi per ragioni di monitoraggio e controllo e dovrà essere determinato secondo i criteri dell'art. 152 del Tuir (determinazione del reddito delle SO in Italia di soggetti non residenti).
- Il risultato della SO deve essere determinato sulla base di apposito rendiconto economico e patrimoniale da redigersi secondo i principi contabili previsti per soggetti analoghi residenti in Italia
- Le disposizioni sul transfer pricing trovano applicazione sia nelle transazioni tra la SO e le altre società del gruppo sia nelle transazioni interne (*internal dealings*) tra SO e casa madre residente
- E' prevista la possibilità di optare per la disciplina degli oneri documentali sui prezzi di trasferimento per mappare i rapporti intercompany

LE CARATTERISTICHE DEL REGIME

Meccanismi antielusivi

- E' previsto un meccanismo di recapture delle perdite fiscali nel caso in cui in sede di prima applicazione dell'opzione, la società italiana abbia in precedenza utilizzato perdite fiscali prodotte dalle SO estere
- Obbligo per la società italiana di ricalcolare il reddito di tutte le SO esistenti nei **cinque anni** anteriori a quello di effetto dell'opzione (con indicazione in Unico)
- Se la sommatoria dei risultati dei 5 anni evidenzia una «perdita netta», gli utili futuri realizzati dalla SO saranno tassati fino a concorrenza delle perdite dedotte.
- Dall'imposta dovuta è comunque ammesso lo scomputo del credito d'imposta, attraverso l'utilizzo delle eccedenze di imposta estere riportabili

LE CARATTERISTICHE DEL REGIME

Meccanismi antielusivi

- Lo stesso meccanismo di recapture previsto per le perdite fiscali si applica anche nel caso in cui una branch sia trasferita, a qualsiasi titolo, ad altra società del gruppo che fruisce della *branch exemption*
- In tal caso l'impresa cedente deve indicare nell'atto di trasferimento se nei 5 anni precedenti ha importato dalla SO una perdita fiscale netta, in quanto sarà poi il cessionario ad effettuare il recupero a tassazione degli utili
- Dall'imposta dovuta è comunque ammesso lo scomputo del credito d'imposta, attraverso l'utilizzo delle eccedenze di imposta estere riportabili

LE CARATTERISTICHE DEL REGIME

Il regime degli utili distribuiti in presenza di opzione

1. Se gli utili si riferiscono ad una branch collocata in un paese diverso da black list o white list = normale esenzione del dividendo in capo al socio (senza dover identificare l'origine dell'utile e cioè a quale branch si riferisce);
2. gli utili generati da una branch collocata in un paese black list o white list per la quale sono applicabili le esimenti (soggetti quindi a branch exemption) **detassazione del dividendo in capo al socio oppure: in caso di esimente di cui alla lett. a) del comma 5 dell'art 167 («attività effettiva»), tassazione integrale e credito d'imposta indiretto.**
3. gli utili generati da una una branch collocata in un paese black list o white list per la quale in assenza di esimenti non può applicarsi la branch exemption ma la CFC = **detassazione del dividendo in capo al socio.**



LA BRANCH EXEMPTION ALCUNI ESEMPI PRATICI

LA BRANCH EXEMPTION

Esempio 1: Società di capitali ITALIANA con SO in Russia (aliquota EE < ITA)

	SO Regime esenzione	SO Regime ordinario	Società di diritto Russo
Utile lordo	1.000	1.000	1.000
Imposta russa (20%)	(200)	(200)	(200)
Utile netto	800	800	800
Ritenuta russa	-	-	(40)
Utile percepito	800	800	760
IRES Italia	-	(275)	(11)
Credito imposta (art. 165)	-	200	2
Utile netto	800	725	751

LA BRANCH EXEMPTION

Esempio 2: Società di capitali ITALIANA con SO in EAU (aliquota EE = 0)

	SO Regime esenzione	SO Regime ordinario	Società di diritto EAU (+socio locale)
Utile lordo	1.000	1.000	1.000
Imposta EAU	0	0	0
Utile netto	1.000	1.000	1.000
Ritenuta EAU	-	-	(50)
Utile percepito	1.000	1.000	950
IRES Italia	-	(275)	(14)
Credito imposta (art. 165)	-	-	3
Utile netto	1.000	725	939

LA BRANCH EXEMPTION

Esempio 3: Società di capitali ITALIANA con SO in Francia (aliquota EE > ITA)

	SO Regime esenzione	SO Regime ordinario	Società di diritto Francese
Utile lordo	1.000	1.000	1.000
Imposta francese (33,33%)	(333)	(333)	(333)
Utile netto	667	667	667
Ritenuta Francia	-	-	- (*)
Utile percepito	667	667	667
IRES Italia	-	(275)	(9)
Credito imposta (art. 165)	-	275	-
Utile netto	667	667	658

(*) Assenza ritenuta [Direttiva Madre-Figlia]



LA BRANCH EXEMPTION LA CONVERTIBILITÀ IN STABILE ORGANIZZAZIONE

LA CONVERTIBILITÀ IN STABILE ORGANIZZAZIONE

FUSIONE TRANSNAZIONALE

La controllante italiana fonde la società controllata straniera, con l'effetto che nel paese estero rimarrà solo una stabile organizzazione per la quale sarà possibile optare per il regime agevolato di *branch exemption*.

CESSIONE DELLE ATTIVITÀ

La controllata estera cede in propri attivi ed i passivi alla Branch neo-costituita con eventuale emersione di un goodwill localmente. Successivamente, la controllata estera viene messa in liquidazione. Gli eventuali attivi della liquidazione vengono restituiti alla casa madre sotto forma di distribuzione di utili o rimborso del capitale.

LA CONVERTIBILITÀ IN STABILE ORGANIZZAZIONE

FUSIONE TRANSFRONTALIERA E PROFILI DI ELUSIVITÀ

- Per le SO situate in Paesi UE, torna applicabile la Direttiva Fusioni (2009/133/CE). L'operazione è di per sé neutrale ed è realizzabile a condizione che i beni plusvalenti rimangano nella giurisdizione fiscale del Paese della fonte, confluendo in una Stabile organizzazione dell'impresa non residente
- Per gli altri Paesi a condizione che si tratti di Paesi White List (collaborativi)
- L'operazione di convertire la *subsidiary* in SO al fine di beneficiare del regime opzionale della *branch exemption* non pare di per sé elusiva
- Ciò sarebbe possibile in quanto l'art. 10bis dello Statuto del contribuente disciplinante l'abuso del diritto prevede che:
 - ✓ Non è considerabile vantaggio tributario indebito la scelta tra diversi regimi opzionali concessi dall'ordinamento;
 - ✓ La norma censura le sole operazioni prive di sostanza economica.

LA CONVERTIBILITÀ IN STABILE ORGANIZZAZIONE

ESTEROVESTIZIONE: RISCHIO MINIMIZZATO GRAZIE ALLA BRANCH EXEMPTION


- Ogni qual volta la società estera viene gestita nella sostanza da amministratori che operano in Italia oppure la stessa è controllata, anche indirettamente, da società residenti in Italia, l'AF è solita riqualificare la società estera come esterovestita con conseguenze sanzionatorie pesantissime.
- Il regime di *branch exemption* riduce questo rischio, in quanto la stabile organizzazione:
 1. non ha una veste giuridica come la società;
 2. non è una entità autonoma ed indipendente dalla casa-madre ma è una sua ramificazione, tutto questo non vale invece per la società.
- Con questo regime innovativo la casa-madre non solo è esentata dal pagamento di imposte in Italia per l'attività svolta all'estero ma abbatte il rischio di contestazioni da parte dell'AdE in tema di esterovestizione.

CONCLUSIONI

QUALI VANTAGGI?

Il regime della *branch exemption* consente:

- Il pieno godimento del minor *tax rate* del paese di residenza della stabile
- Una minore onerosità in termini fiscali rispetto ad una SO in regime ordinario
- Una minore onerosità in termini di gestione rispetto ad una *subsidiary* (assenza di organi societari, di capitale sociale versato, minori adempimenti, ecc.)
- Un miglioramento della competitività con i *competitors* esteri
- Minimizzazione del rischio di esteroinvestizione



GLI ACCORDI PREVENTIVI E L'INTERPELLO SUI NUOVI INVESTIMENTI

GLI ACCORDI PREVENTIVI ED INTERPELLO SUI NUOVI INVESTIMENTI

GLI ACCORDI PREVENTIVI (Art. 1 D.Lgs. 147/2015)

- Introduzione di una nuova disposizione (art. 31-ter del dpr 600/73) contenente la disciplina degli accordi fiscali preventivi per le imprese con attività internazionale
- La norma ha una finalità attrattiva nei confronti di soggetti operanti in Italia con l'intento di creare maggior certezza della base imponibile e vale anche ai fini Irap, nell'ottica di definire in via anticipata i rapporti tra fisco e contribuente, sia per gli investitori italiani all'estero che per quelli non residenti in Italia
- Nuova forma di cooperazione rafforzata con l'AF
- L'ambito di applicazione dell'accordo preventivo è più esteso rispetto al precedente ruling che viene abrogato. Quest'ultimo riguardava esclusivamente: Transfer price, dividendi, interessi e royalties. Il ruling limitava i poteri di accertamento dell'AF per 2 periodi d'imposta

GLI ACCORDI PREVENTIVI ED INTERPELLO SUI NUOVI INVESTIMENTI

GLI ACCORDI PREVENTIVI (Art. 1 D.Lgs. 147/2015)

Ambito di operatività degli accordi preventivi:

1. Transfer pricing: Preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale e dei valori delle attività in caso di trasferimenti di residenza
2. Stabile organizzazione: definizione preventiva dell'attribuzione di utili e perdite nei rapporti tra casa madre e SO (sia nel caso di SO italiana all'estero, che di SO in Italia di soggetto non residente)
3. Stabile organizzazione: valutazione della sussistenza o meno dei requisiti che configurano la SO in Italia anche in considerazione della normativa convenzionale (sia per potenziali nuovi investitori che per quelli già esistenti in un'ottica di «certezza»)
4. Dividendi, Interessi, Royalties: trattamento preventivo applicabile a casi concreti

GLI ACCORDI PREVENTIVI ED INTERPELLO SUI NUOVI INVESTIMENTI

GLI ACCORDI PREVENTIVI (Art. 1 D.Lgs. 147/2015)

Profili temporali

- L'accordo è vincolante per l'anno di stipula e per i 4 periodi d'imposta successivi (salvo eventuali mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto)
- Un'altra importante novità consiste nella possibilità di «estendere» il contenuto degli accordi preventivi per i periodi d'imposta precedenti, anche a mezzo ravvedimento e senza applicazione di sanzioni

In base alla normativa comunitaria, l'Amministrazione finanziaria invia copia dell'accordo all'autorità fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con le quali i contribuenti pongono in essere le relative operazioni

Decorrenza: dalla data fissata con provvedimento del Direttore dell'AdE da emanarsi entro 90 gg

GLI ACCORDI PREVENTIVI ED INTERPELLO SUI NUOVI INVESTIMENTI

L'INTERPELLO SUI NUOVI INVESTIMENTI (Art. 2 D.Lgs. 147/2015)

- **Ambito di applicazione:** è rivolto alle imprese (residenti e non) che intendono effettuare investimenti in Italia purché:
 - ✓ l'investimento non sia inferiore a 30 mln € (congruamente documentato)
 - ✓ abbiano una significativa e duratura ricaduta occupazionale.
- L'investimento può anche riguardare la ristrutturazione di imprese in crisi con effetti positivi sull'occupazione
- **Oggetto dell'interpello:** trattamento fiscale del piano di investimento, valutazione circa l'esistenza o meno di un'azienda, richiesta su fattispecie potenzialmente elusive, accesso a eventuali regimi quali il consolidato o la pex, la disapplicazione delle CFC rules, il trattamento IVA

GLI ACCORDI PREVENTIVI ED INTERPELLO SUI NUOVI INVESTIMENTI

L'INTERPELLO SUI NUOVI INVESTIMENTI (Art. 2 D.Lgs. 147/2015)

- Necessità per l'investitore di descrivere in dettaglio il piano di investimento, gli ammontari, i tempi e le modalità di realizzazione, l'incremento occupazionale e i riflessi sul sistema fiscale italiano
- Il nuovo interpello si affianca al nuovo «accordo preventivo»
- La risposta (o silenzio assenso) dell'AF è fornita entro 120 giorni dalla richiesta, eventualmente prorogabili. La risposta è vincolante per l'AF nel limite dell'oggetto dell'interpello
- Dovrà essere emanato un apposito Decreto attuativo per le modalità applicative



STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA DI SOGGETTI NON RESIDENTI

S.O. IN ITALIA DI SOGGETTI NON RESIDENTI

- L'art. 7 della delega interviene in materia di determinazione del reddito dei soggetti non residenti con SO in Italia, allineando il sistema agli orientamenti OCSE (riformulazione artt. 151, 152, 153 e 154 del TUIR)
1. Eliminazione del principio di “forza d’attrazione della SO” in base al quale concorrevano come redditi d’impresa anche quei redditi (plus/minus su beni e partecipazioni) prodotti in Italia dal soggetto non residente, ma senza l’intervento della SO.

Tale approccio era contrario all’art. 7 del modello OCSE e pertanto è stato abolito, sulla base del principio che «*gli utili dell’impresa sono imponibili in uno Stato ma solo nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla SO*»

2. Per i soggetti non residenti e senza SO in Italia, si applica il generalizzato principio del «trattamento isolato» dei redditi prodotti dai soggetti non residenti. I singoli redditi concorreranno in base alle disposizioni del Titolo I del TUIR

S.O. IN ITALIA DI SOGGETTI NON RESIDENTI

3. Introduzione dell'obbligo per la casa madre di redigere un apposito **rendiconto economico e patrimoniale** riferibile alla SO seguendo i principi contabili italiani previsti per soggetti aventi le medesime caratteristiche.

4. Determinazione del reddito della SO

- In coerenza con le direttive OCSE, per la determinazione del reddito attribuibile alla SO occorre far riferimento al principio del *at arm's length* (valore normale) con riguardo alle funzioni svolte, rischi assunti, ed assets impiegati dall'impresa attraverso la propria SO
- In pratica nell'attribuzione del reddito alla SO occorre prendere in esame tutte le attività svolte, comprese le transazioni con parti indipendenti, con la casa-madre (*internal dealings*) e parti correlate

S.O. IN ITALIA DI SOGGETTI NON RESIDENTI

4. Determinazione del reddito della SO

La SO andrà considerata una “*functionally separate entity*” cioè un’entità indipendente e distinta rispetto alla casa madre ed il reddito attribuibile alla SO è determinato in base ad un’analisi che, secondo la prassi OCSE, prevede in sostanza due fasi:

- nella prima si costruisce l’ipotesi di SO quale impresa ipoteticamente separata e distinta dalla casa madre mediante l’attribuzione alla SO dei rischi che nascono dalle funzioni da essa svolte, della proprietà economica degli assets attraverso cui sono svolte le funzioni dalla SO e del fondo di dotazione riferibile alla SO
- Successivamente si determina l’utile di questa ipotetica «*impresa stand alone*» mediante il ricorso all’analisi di comparabilità

Andrà effettuata un’analisi funzionale simile a quella per il TP secondo le linee guida OCSE nel rispetto del principio del valore normale (*at arm’s length*)

S.O. IN ITALIA DI SOGGETTI NON RESIDENTI

- ✓ L'altra novità riguarda la necessità di determinare il **Fondo di dotazione** della SO
- ✓ Finora la necessità di determinare convenzionalmente ai fini fiscali un adeguato livello di *free capital* della SO che risulti coerente con le funzioni svolte ed i rischi assunti era stata sostenuta, sulla scorta della prassi internazionale, dall'Agenzia delle entrate (risoluzione 44/2006) con la quale si riesamina il tema della deducibilità degli oneri finanziari dal reddito della SO individuandosi nel fondo di dotazione il limite entro cui le risorse di casa madre sono da considerare apporti in linea capitale
- ✓ Le modalità di determinazione del Fondo di dotazione (metodi di calcolo) saranno fissate da uno o più decreti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate in conformità ai criteri definiti dall'OCSE

S.O. IN ITALIA DI SOGGETTI NON RESIDENTI

Quindi ai fini della determinazione del reddito della SO e del relativo fondo di dotazione si codifica il *functionally separate entity approach* in base al quale alla SO sono attribuiti i profitti che avrebbe conseguito ed il fondo di cui avrebbe dovuto essere dotata at arm's length, come se fosse una impresa distinta e separata svolgente identiche funzioni (o similari) nelle stesse (o similari) condizioni.



I COSTI BLACK LIST LA MODIFICA 2015 E LA SUCCESSIVA ABROGAZIONE

COSTI BLACK LIST

DISCIPLINA VIGENTE FINO AL 2014

Presunzione di indeducibilità dei costi *black list* (il comma 10 dell'art. 110 del Tuir prevedeva «*Non sono ammessi in deduzione*») salvo fornire la prova che:

- il fornitore estero svolga prevalentemente un'attività commerciale effettiva (prima esimente) ovvero
- le operazioni poste in essere rispondano ad un effettivo interesse economico e abbiano avuto concreta esecuzione (seconda esimente)

Criticità legate alla prima esimente

Difficoltà nel reperire dati sul fornitore utili a dimostrare la sua attività commerciale effettiva (causa di numerosi contenziosi con l'Amministrazione finanziaria).

- La prassi dell'Agenzia ha indicato come siano utili in tale contesto, oltre alla **documentazione societaria** (atto costitutivo e lo statuto), anche documenti di natura **contabile e fiscale** (tra cui bilanci e dichiarazioni), **documentazione bancaria e commerciale**, **certificazioni** rilasciate dalle autorità, **relazioni descrittive** della struttura organizzativa.

COSTI BLACK LIST


DISCIPLINA VALIDA PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2015

L'art. 5 del decreto «internazionalizzazione» introduce una presunzione legale di deducibilità (il comma 10 prevedeva «*Non sono ammessi in deduzione*») dei costi *black list*:

- nel limite del valore normale «determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR»
- se relativi ad operazioni che hanno avuto concreta esecuzione

L'eventuale eccedenza rispetto al valore normale può essere dedotta fornendo la prova che le operazioni:

1. rispondano a un effettivo interesse economico (rimane la seconda esimente)
 - la scelta deve essere giustificata non solo dal punto di vista economico, ma va compiuta tenendo conto di tutti gli elementi dell'operazione nel suo complesso ovvero dal beneficio/vantaggio che si ritrae. Vantaggi come: qualità del prodotto o puntualità della consegna
2. abbiano avuto concreta esecuzione.



Non è più richiesta la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva (nessuna previsione di effetti retroattivi)

COSTI BLACK LIST

Problematica di «quantificazione del valore normale»

- Le imprese potranno rifarsi al concetto di valore normale già presente nella normativa sul *transfer pricing* predisponendo delle *TP documentation* al fine di dimostrare la congruità del corrispettivo pagato al fornitore *black list* rispetto al prezzo di mercato del bene o servizio scambiato.

Oneri dichiarativi

- permane l'obbligo di indicazione sia dei costi *black list* per i quali si intende dimostrare l'esimente dell'effettivo interesse economico, che di quelli deducibili «automaticamente» nei limiti del valore normale.

Sanzioni: in caso di mancata separata indicazione dei costi *black list* in dichiarazione, si rende applicabile la sanzione amministrativa pari al 10% dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati, con un minimo di 500 euro e un massimo di 50.000 euro (art. 8, c. 3-bis, D.lgs. 471/1997).

COSTI BLACK LIST

ABROGAZIONE DEL REGIME DEI COSTI BLACK LIST

Decorrenza: 01.01.2016

- La legge di Stabilità 2016 (comma 142, art. 1, L. 208/2015) ha abrogato definitivamente i commi da 10 a 12-bis dell'art. 110 del TUIR
- La modifica normativa cancella ogni requisito ulteriore rispetto a quello di inerenza allo svolgimento dell'attività d'impresa
- Eliminazione dell'obbligo di indicazione in Unico dei costi e, conseguentemente, eliminazione della sanzione prevista dall'ordinamento in caso di mancata indicazione degli stessi in dichiarazione
- Tuttavia, la dichiarazione Unico 2016 (periodo d'imposta 2015) dovrà essere redatta considerando una disciplina black list non più vigente

COSTI BLACK LIST

IN SINTESI

2015

- Deducibilità nel limite del valore normale

Dal 2016

- Deducibilità in base al principio di inerenza